

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

- Che con nota datata 05.10.2017 il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi inviava a questo ufficio, perché ritenuto competente a giudicare sulla regolarità del tesseramento del Sig. Andrenacci Paolo ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera c del regolamento di giustizia e disciplina, tutti gli atti del procedimento aperto presso la Procura Federale al n. 8 bis 17;
- Che dall'esame della documentazione allegata risulta che il Sig. Andrenacci Paolo è tesserato per tre volte, per due volte con il suo nominativo e una come Andrenacci Paolo Antonio, tutti nati il 31.01.1961;
- Che quest'ultimo, in data 29.09.2017, inviava al Procuratore Federale una lettera in cui si dichiarava all'oscuro della circostanza che erano state emesse a suo nome tre tessere. Dichiarava, inoltre, che aveva chiesto, ed ottenuto, la tessera di categoria C in quanto, essendo l'unico tesserato di categoria B nella sua società, non aveva opportunità di partecipare a gare ufficiali;
- Che nel regolamento degli atleti e dei giocatori all'articolo 6 ultimo comma (numero 1) è previsto che gli atleti già di categoria A, sia pur tesserati nella categoria B, potranno essere tesserati in categoria C solo se non abbiano ottenuto alcun tesseramento per un periodo minimo di otto anni;
- Che, da quanto risulta dai registri dell'ufficio tesseramenti della Federazione, il Sig. Andrenacci Paolo è stato tesserato negli anni 2003, 2004 e 2005 nella categoria A, negli anni dal 2006 al 2015 nella categoria T e nel 2016 nella categoria B

ritenuto

che nel caso in esame non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 ultimo comma (numero 1) del su indicato regolamento (nessun tesseramento negli ultimi otto anni);

- Che, di conseguenza, il Sig. Andrenacci Paolo ha violato consapevolmente il dettato del sopra indicato articolo, chiedendo ed ottenendo il tesseramento nella categoria C;
- Che nel suo comportamento può ravvisarsi la infrazione di quanto previsto dall'art. 60.2 lettera i del regolamento di giustizia e disciplina;

decide

di comminare al sig. Andrenacci Paolo ai sensi dell'art. 3 del regolamento di giustizia e disciplina la squalifica di un mese a decorrere dal 11.11.2017 al 11.12.2017;


dispone

la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura Federale per ulteriori accertamenti sull'eventuale responsabilità di altri soggetti per l'avvenuto tesseramento del Sig. Andrenacci Paolo nella categoria C;

manda

alla Segreteria Federale per gli adempimenti del caso.

Roma, 09 novembre 2017


Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci